



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 4453 del 29 DICEMBRE 2004

Oggetto: PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE. (D.LGS. 152/1999). MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI (pubblicata sul BURV 1 marzo 2005, n. 23)

L'Assessore ai Lavori Pubblici Massimo e al Ciclo Integrato dell'Acqua, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

A) Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 individua nel Piano di Tutela delle Acque, piano stralcio di settore del piano di bacino, di cui all'art. 17 comma 6 ter della L. 18 maggio 1989, n. 183, lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi, per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, dei corpi idrici regionali, stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso.

Con deliberazione n. 1698 del 28/06/2002, la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, di predisporre e avviare un programma di attività per la redazione del Piano.

Le strutture regionali che hanno partecipato alla realizzazione del piano, sono: Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua; Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Servizio per la Bonifica e l'Irrigazione; Direzione Tutela Ambiente; Direzione Prevenzione; Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura; Direzione Lavori Pubblici; Direzione Affari Legislativi; Unità Complessa per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia.

Oltre agli uffici regionali citati, hanno contribuito fornendo dati ed informazioni: le Province, le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO), i Consorzi di Bonifica, i gestori degli impianti del servizio idrico integrato nonché l'Università degli studi di Padova.

Con deliberazione n. 792 del 28/03/2003, la Giunta Regionale ha approvato il programma di attività, affidando all'ARPAV la parte conoscitiva e il supporto per la predisposizione della normativa di Piano alle Direzioni regionali a vario titolo competenti.

Il documento di analisi conoscitiva per il Piano di Tutela delle Acque, è stato ultimato nel mese di giugno 2004 e con deliberazione n.2434 del 6 agosto 2004 la Giunta regionale ha preso atto della documentazione tecnica costituita dai seguenti elaborati:

1) Relazione generale.

2) Elaborati di analisi:

- Elaborato A: Inquadramento normativo e stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.
- Elaborato B: Inquadramento ambientale, geologico e pedologico della Regione

Veneto, individuazione dei bacini idrogeologici.

- Elaborato C: Caratteristiche dei bacini idrografici.
 - Elaborato D: Le reti di monitoraggio dei corpi idrici significativi e la qualità dei corpi idrici.
 - Elaborato E: Prima individuazione dei corpi idrici di riferimento.
 - Elaborato F: Acque a specifica destinazione.
 - Elaborato G: Sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Elaborato H: Analisi degli impatti antropici.
- 3) Allegati tecnici: contenenti banche dati, informazioni e analisi, utilizzati nello sviluppo della parte conoscitiva, che si ritiene utile fornire poiché potrebbero essere, o saranno, utilizzati nella predisposizione della parte progettuale del Piano di Tutela delle Acque.
- Allegato 1: Elenco e contenuti della cartografia.
 - Allegato 2: Elaborati cartografici.
 - Allegato 3: Climatologia del Veneto-Dati e metodologie.
 - Allegato 4: Le portate dei corsi d'acqua in Veneto (4 volumi).
 - Allegato 5: Censimento delle derivazioni dai corpi idrici superficiali in Veneto.
 - Allegato 6: Censimento degli impianti di depurazione.
 - Allegato 7: Metodologia di individuazione dei tratti omogenei, analisi degli impatti e applicazione al bacino del fiume Fratta-Gorzone.
 - Allegato 8: Stato delle conoscenze dei laghi del Veneto.

Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito che, al fine del completamento delle attività per la redazione del Piano, è necessario procedere in due fasi distinte.

Una prima fase da effettuarsi entro la fine del corrente anno comprendente le seguenti attività:

1. valutazione delle azioni previste nei Piani d'Ambito degli ATO;
2. individuazione dei tratti omogenei dei corsi d'acqua superficiale, delle criticità e dei carichi effettivi per bacini e sottobacini idrografici; avvio dello studio idrologico sistematico dei bacini idrografici e prima definizione delle portate idriche;
3. indicazione di misure prioritarie da adottare per contrastare le criticità rilevate per tratto e per bacino;
4. predisposizione di programmi per l'adeguamento delle attività conoscitive del Piano di Tutela delle Acque, in base a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
5. revisione e avvio del piano di monitoraggio delle acque superficiali della Regione Veneto in ottemperanza al Decreto Ministeriale 367/2003;
6. definizione e avvio del programma di monitoraggio idrologico quantitativo dei corsi d'acqua di pianura.

Una seconda fase da attuare entro il 2006, che comprenderà la definizione del bilancio idrico e degli scenari quali-quantitativi, anche attraverso l'applicazione di modelli matematici a scala di bacino.

In questo quadro potranno essere valutati gli aspetti economici e potrà essere stimata in modo più analitico l'efficacia prevista delle singole azioni del piano.

In sintesi, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 44 del D.Lgs n. 152/99 e dalla L.R. n. 33/85 relativamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di settore in materia ambientale, la deliberazione n.2434 del 6 agosto 2004 ha proposto la seguente cronologia:

- 31 dicembre 2004, attivazione della rete di monitoraggio per le sostanze pericolose (D.M. 367/2003), per le 22 stazioni di attingimento acque potabili da corpo idrico superficiale e completamento della rete entro il 30 giugno 2005;
- 31 dicembre 2004, approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano di Tutela;
- pubblicazione del Piano di Tutela ed invio di copia alle Province e ai Comuni;
- trasmissione del Piano di Tutela alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, di cui alla L.R.n.20/1997, per l'acquisizione del parere;
- trasmissione del Piano di Tutela alle Autorità di Bacino competenti per l'acquisizione del parere vincolante di cui all'art.44 del D.Lgs152/99;
- presentazione al Consiglio Regionale del Piano di Tutela adottato con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri pervenuti e con le eventuali proposte di modifica;
- 31 dicembre 2006 revisione e integrazione del Piano di Tutela.

Il Piano di Tutela delle Acque che viene proposto per l'adozione della Giunta regionale e il successivo inoltro al Consiglio regionale, si sviluppa nei seguenti tre documenti:

- a) Stato di Fatto: è stato sviluppato sulla base dei materiali di analisi prodotti e contenuti negli elaborati della fase conoscitiva; comprende anche l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee per bacino idrografico e idrogeologico, che integra la documentazione di analisi approvata ad agosto 2004.
- b) Proposte di Piano: contiene l'identificazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, le zone soggette a degrado del suolo e desertificazione, gli obiettivi del Piano, le misure generali e specifiche e le azioni previste dal Piano per raggiungere gli obiettivi.
- c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi (tabelle sostitutive del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.962 dell'1 settembre 1989), la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, la disciplina per la tutela quantitativa delle risorse idriche.

Gli allegati 1 e 2 (elenco cartografia ed elaborati cartografici), rispetto al materiale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2434/2004, sono in parte integrati con le seguenti mappe:

- Carta delle zone territoriali omogenee.
- Carta delle aree sensibili (art. 18 D.Lgs. n. 152/1999).
- Carta dei tratti omogenei dei principali corsi d'acqua.
- Carta delle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.

Copie degli elaborati di Piano sono allegati anche su supporto informatico (CD-ROM) alla presente deliberazione (All.A) e saranno pubblicati sul sito internet della Regione.

A questo punto, occorre rilevare come la disciplina di tutela delle acque di cui al decreto 152/1999 sia stata recentemente integrata dalla normativa introdotta dal D.M. 367/2003 che recepisce parte della Direttiva 2000/60 e della connessa decisione n.2455/2001/CE.

La Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di ac-

que, per assicurare una protezione dell'ambiente acquatico, attraverso la progressiva riduzione degli scarichi e delle immissioni di determinate sostanze (denominate sostanze prioritarie) e la cessazione delle immissioni di altre sostanze (sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, denominate pericolose prioritarie).

Con la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo, che come detto integra le direttive 2000/60/CE, è stato istituito un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque.

Il decreto 6 novembre 2003, n. 367, approvato dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce gli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, in recepimento della direttiva 2000/60/CE e vista la decisione 2455/2001/CE.

Individua in particolare gli standard di qualità nella matrice acqua e, per le acque mari-nocostiere e le acque di transizione, anche nel sedimento, integrando il D.Lgs.152/1999 e ridefinendo gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, che ora sono riferiti anche ad un lungo elenco di sostanze pericolose.

Gli standard suddetti sono finalizzati a garantire a breve termine la salute umana e a lungo termine la tutela dell'ecosistema acquatico.

In particolare i corpi idrici superficiali devono essere resi conformi secondo la seguente tempistica:

- 31 dicembre 2008 - agli standard di cui alla tabella 1, colonna B dell'allegato A del D.M. 367/2003;
- 31 dicembre 2015 - agli standard di cui alla tabella 1, colonna A dell'allegato A dello stesso D.M..

La tabella 1 dell'allegato A, prevede oltre 170 inquinanti da controllare e sostituisce la tab.1 dell'allegato 1 del D.Lgs.152/1999, che prevede 22 parametri.

Per evidenziare le problematiche aggiuntive determinate dal recente D.M. è sufficiente osservare che il Piano di Tutela delle acque, ai sensi del D.Lgs.152/1999, fissa le strategie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici regionali; tali obiettivi sono definiti dal decreto legislativo e per gli inquinanti chimici i parametri da controllare in origine erano 22; con il D.M. 367/2003 tali parametri sono aumentati a oltre 170.

Queste nuove previsioni normative comportano la necessità di integrare il lavoro in corso in termini di conoscenze e monitoraggio, di pianificazione e previsione delle strategie in funzione di più avanzati e articolati obiettivi di qualità da conseguirsi nel 2008 e nel 2015.

Pertanto, contestualmente al lavoro per la redazione del Piano di Tutela delle Acque, per le finalità del D.Lgs.152/1999 e di recepimento della direttiva 2000/60, la Regione ha avviato una serie di iniziative e di progetti, tra le quali le più urgenti sono riassunte nel seguente schema; per alcune attività sono già disponibili i primi risultati.

(omissis)

B) Due aspetti considerati nel Piano di Tutela delle Acque, che vanno affrontati con assoluta priorità, sono la designazione delle aree vulnerabili, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/1999, per la quale la Giunta Regionale ha già approvato la proposta, attualmente all'esame del Consiglio Regionale, con DGR/CR n.118 del 28 novembre 2003, e la designazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.152/1999.

Per quest'ultimo aspetto la Commissione UE infatti, ha considerato non esaurienti le risposte dello Stato Italiano alle richieste in merito all'effettivo recepimento della Direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane e ha formulato un parere motivato, nei confronti

della Repubblica Italiana, in forza dell'articolo 226 del trattato, che istituisce la Comunità europea, per violazione dell'articolo 5 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, secondo il quale sarebbe da considerarsi, sulla base dei risultati dello studio "ERM", promosso dalla Commissione per la verifica degli adempimenti degli Stati membri, area sensibile l'intera fascia costiera dell'Adriatico settentrionale (punto 10 del parere motivato).

La Regione Veneto, unitamente ad altre regioni, ha controdedotto al parere motivato, trasmettendo in data 1 settembre 2003 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, una dettagliata relazione tecnica, che fa parte della documentazione allegata al Piano di Tutela e secondo la quale, dalla classificazione ottenuta secondo l'indice trofico "trix", si osserva che i punti di monitoraggio della qualità delle acque del mare Adriatico, che presentano un valore maggiore di 5 (stato mediocre) sono sempre quelli influenzati dalle foci dei fiumi Brenta, Adige e Po di Levante, ovvero la zona che secondo il D.Lgs.152/1999 è già zona sensibile.

Inoltre, da sud verso nord: la laguna di Venezia è già classificata dalla Regione zona sensibile (Piano Direttore 2000), mentre considerato il ridotto apporto fluviale in termini di nutrienti, nella zona compresa tra la foce del fiume Sile e la foce del Tagliamento, visti anche i dati del monitoraggio, non sussistono allo stato attuale le condizioni previste dal citato decreto legislativo, per designare come sensibile detta zona.

Per adempiere alla Direttiva 91/271/CEE, si ritiene pertanto di procedere all'integrazione dell'attuale designazione delle aree sensibili, operata dall'art. 18 del D.Lgs. 152/1999, designando con la presente deliberazione sensibile la foce del fiume Brenta nonché gli interi bacini scolanti nelle aree sensibili, così come identificate nel documento allegato al Piano di Tutela e nella relativa cartografia e nell'allegato alla presente deliberazione (All. B).

A tale riguardo si fa presente che la designazione comporta, per i progetti di depuratori di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, l'immediata applicazione dei vincoli per la riduzione del fosforo e dell'azoto, di cui all'art. 32 e alla tab. 2 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, mentre per gli impianti già esistenti, considerato quanto previsto dal 7° comma dell'art. 18, il Piano di Tutela prevede un tempo di adeguamento pari a tre anni, stabiliti in funzione del conseguimento dell'obiettivo di qualità "sufficiente" alla scadenza del 2008.

- C)** Per quanto attiene in particolare alla tutela quantitativa delle risorse idriche e al risparmio dell'acqua, va sottolineata l'importanza strategica che, per la nostra Regione, rivestono le falde sotterranee, poderoso serbatoio di acqua disponibile per uso umano, uno dei serbatoi naturali più importanti d'Europa, ma non per questo inesauribile.

Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, in ottemperanza a quanto stabilito al Capo II del D.Lgs.152/1999, il Consiglio Regionale ha autorizzato, con l'art. 21 della L.R. 30.01.2004, n°1, legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004, la Giunta regionale a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali.

In particolare il comma 2 ter del medesimo articolo specifica che fino all'acquisizione delle risultanze dello studio sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione d'acqua sotterranea, per qualsiasi tipologia di uso, ad eccezione delle istanze per uso potabile e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati, qualora relative ad aree non servite da acquedotto, nonché delle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.

In relazione alla necessità di giungere rapidamente a conclusioni affidabili sullo stato e

sulla dinamica degli acquiferi, in modo da poter garantire risposte alle richieste di derivazione, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2425 del 6 agosto 2004, ha disposto di avviare le procedure per la realizzazione dello studio particolareggiato, affidandone la redazione ad un gruppo di pianificazione coordinato dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e costituito da personale della citata Direzione, della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua oltre che dalle Unità di Progetto Distretti Idrografici e che opererà anche in collaborazione con le strutture dell'ARPAV.

Inoltre, in relazione alla complessità e delicatezza della materia, ha previsto che il gruppo di lavoro potesse avvalersi della consulenza specifica e qualificata, di esperti di livello universitario nel settore dell'idrogeologia, in particolare i proff. Antonio Dal Prà, dell'Università di Padova e Giovanni Pietro Beretta, dell'Università di Milano.

Infine, sempre con la citata deliberazione n. 2425/2004 la Giunta Regionale ha disposto che i primi esiti dello studio debbano essere disponibili entro 4 mesi e che lo studio medesimo si deve concludere in 10 mesi.

Le prime analisi compiute dal gruppo di lavoro sono ricomprese nel Piano di Tutela delle Acque ma, in considerazione della particolare urgenza di adottare misure per invertire la tendenza al generalizzato depauperamento delle falde, si ritiene opportuno rendere immediatamente operative le relative indicazioni e prescrizioni. Per maggior chiarezza e comodità di lettura il documento contenente dette misure, che viene presentato anche come allegato a se stante alla presente deliberazione. (All.C).

Le prime azioni individuate, sono pertanto comprese nella normativa di attuazione del Piano di Tutela, e si ritiene di porle in salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 183/1989. Dette misure potranno essere integrate e modificate, sulla base dei risultati che il gruppo di lavoro incaricato presenterà alla scadenza dei dieci mesi, previsti per completare lo studio.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

1. Di adottare il Piano di Tutela delle Acque redatto ai sensi del D.Lgs.152/1999, così come in premessa esposto, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All.A);
2. di trasmettere il Piano di Tutela delle Acque alle Autorità di Bacino competenti per l'acquisizione del parere vincolante di cui all'art.44 del D.Lgs.152/1999;
3. di trasmettere copia del Piano di Tutela delle Acque alle Province e alla Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali, di cui alla L.R.20/1997, per l'acquisizione del parere;
4. di disporre la pubblicazione del Piano di Tutela delle Acque nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet regionale;
5. di stabilire in 90 giorni dalla avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il termine per l'acquisizione delle osservazioni;
6. di approvare la designazione delle aree sensibili del Veneto, così come individuate nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (All.B);
7. di approvare le "Proposte urgenti e temporanee per la protezione quantitativa delle riserve idriche sotterranee", documento redatto in prima attuazione dell'art.21 della L.R.1/2004 e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All.C);

8. di stabilire che le norme di attuazione e le prescrizioni del Piano di Tutela, contenute negli articoli: “Aree sensibili”, “Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili” e “Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica” e sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e restano in salvaguardia ai sensi dell’articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, sino all’approvazione del Piano stesso e comunque non oltre tre anni.